

ALCUNI ASPETTI DELLA BADIA DI S. GIOVANNI IN LAMIS NEL PERIODO ANGIOINO

I. Quando nell'autunno del 1284 Carlo I d'Angiò convocava un parlamento in Foggia, per il completamento di una sua riforma amministrativa, circa la scelta della sede, seguiva una tradizione già invalsa e operata da Federico II. Se la periferica Palermo era la capitale nominale per lo Svevo, e Napoli ormai quella definitiva per l'Angioino, Foggia restava, invero, la capitale amministrativa del Regno. Il Tavoliere, con la « mena delle pecore », anche prima dell'istituto della Dogana voluta da Alfonso d'Aragona, e il Gargano, con l'*Honor Montis Sancti Angeli*, dotalizio delle regine normanne e sveve, e poi dei principi angioini, facevano della Capitanata un privilegiato centro venale tale da costituire uno dei capitoli più importanti nella storia economica del Mezzogiorno.

Si giustificava così la designazione di Foggia quale centro egemonico per plenari incontri amministrativi, finanziari e fiscali.

Oltre alla prevalente presenza della Magna Curia, la meditata scelta della Capitanata per Federico corrispondeva anche a motivazioni strategiche e politiche. Già nella primavera del 1240, precisamente l'8 aprile, domenica delle Palme, egli convocava in Foggia un'assemblea, cioè un *colloquium generale*, come è detto nelle lettere ufficiali del tempo. Era un gran Parlamento di funzionari, giustizieri, amministratori, bàuli e di altri servitori dello Stato, pur con una significativa assenza di molta nobiltà feudale. Riccardo di San Germano rilevava che i convocati erano venuti non per legiferare o discutere, ma per ricevere ordini sanciti dalle *novae constitutiones*.

I due parlamenti del 1240 e del 1284 avevano, dunque, una tematica prevalentemente amministrativa; diversa, invece, si presentava la fisionomia dello Stato angioino rispetto a quello svevo per la sua nuova struttura in un mutato rapporto politico-sociale con la feudalità e le comunità municipali. Tutte le norme costituzionali,

relative alla legislazione socio-politica, Federico le aveva già codificate dal 1231 a Melfi, con un sussiego non privo di solennità, nel *Liber augustalis*, che ebbe aggiunte e modifiche nei successivi parlamenti del 1233, 1234 e 1244.

Circa l'organizzazione giudiziaria, è stato concordemente rilevato, anche da storici francesi, che essa « era vicina alla perfezione », e « ben poco gli Angioini trovarono da aggiungervi ». Quanto poi a tutta l'opera legislativa federiciana « espressa nelle leggi promulgate dai parlamenti o corti generali » pur seguendo le orme dei Normanni, essa tuttora riscuote motivi di ammirazione per il suo ordine metodico, per il complesso settorialmente articolato, « ben dosato e organico da essersi mantenuto in vigore sino all'inizio del XIX secolo ». Per quanto attiene all'assetto amministrativo, generalmente si riconosce che Carlo I « aveva ereditato nell'Italia Meridionale il sistema più perfetto che si conoscesse, quello 'Stato moderno' o 'Stato opera d'arte' normanno-svevo »¹.

Ben diversa, lo si è accennato, era la struttura socio-politica dello Stato angioino. Mentre quella normanno-sveva si reggeva su un rapporto triadico (monarchia, feudalità, università-città), l'angioina, invece, si riduceva a rapporto di due soli componenti: la monarchia, con i suoi beni demaniali, e la feudalità. Quale conquistatore, per ragioni di sicurezza e di fedeltà, con rare eccezioni, Carlo d'Angiò si affidò a una più estesa feudalità non locale con una crescente riduzione delle autonomie cittadine.

Emile Léonard rileva che « la maggior parte dei beni nobiliari andò ai nuovi venuti. Il Durrier ha elencato i circa 700 Francesi e Provenzali dotati di feudi dal primo Angioino, mentre si ignora il numero sia pure approssimativo, della gente di umili natali che ricevette soltanto modeste proprietà, come quei centoquaranta coloni che vennero chiamati dalla Provenza e dall'Angiò a Lucera, per costituirvi un nucleo di fedeli atto a controbilanciare la colonia saracena troppo legata al ricordo di Federico II ». « Pertanto Carlo dava alla società un'organizzazione diversa da quella che aveva avuto sino allora ». La precedente feudalità « non aveva il carattere di un presidio di occupazione né la finalità di trasformazione del Paese », intesa con l'obbligo, tra l'altro, « di stabilirsi definitivamente nel regno onde essere pronti a prestare i servigi feudali. D'altro canto

¹ EMILE G. LÉONARD, *Gli Angioini di Napoli*, Milano 1967, pp. 32-36.

il relativo equilibrio anteriormente mantenuto tra le terre concesse ai baroni e quelle del demanio regio venne alterato dalle numerose costituzioni in feudo di queste ultime: centosessanta per il solo anno 1269 ». Si mutava così « la natura stessa dello Stato che si trasformava in monarchia feudale sul modello francese mentre, dal tempo dei Normanni, era stato una monarchia fondata così sulle città come sulla feudalità »².

La pressante preoccupazione della fedeltà alla nuova monarchia portava ovviamente a privilegiare francesi e provenzali, così per la fedeltà come per lo zelo nell'amministrazione e nella giustizia. In un elenco, diligentemente compilato, di funzionari e di servi stabiliti nel Regno « i cognomi originari della Provenza vi abbondano, accanto a quelli delle famiglie provenienti dalla Francia »³. Naturalmente accanto ai fedelissimi amministratori, alti funzionari, giustizieri, connestabili, giudici, bàuli e dignitari ecclesiastici si affiancano e installano in Capitanata non meno fidati mercanti provenzali e toscani, e banchieri fiorentini. Gli Acciaiuoli, con i Frescobaldi e i Buonaccorsi sono presenti a Barletta; e i Bardi con i Peruzzi o Perucci a Manfredonia. L'oculato e programmatico sfruttamento del regno portava naturalmente alla creazione di un'organizzazione capillare con una rete di uffici e di funzionari per l'imposizione e la riscossione dei tributi. I mezzi fiscali erano strumenti per fini dinastici e di conquista. Nei disegni ambiziosi così progettati, la Provenza aveva finanziato la conquista del regno e questo a sua volta, con implacabile zelo fiscale « senza debolezze e lacune » avrebbe dovuto contribuire all'espansione imperiale soprattutto verso l'oriente. Per questo sfruttamento intensivo si è parlato addirittura di colonizzazione da parte degli storici: secondo il Trifone « le ambizioni e i progetti della dinastia passarono in primissima linea davanti all'interesse e alla prosperità dei sudditi »⁴.

II. Doveva esservi qualche smagliatura nel reticolo amministrativo preposto a tanto sfruttamento. Mentre la guerra del Vespro infuriava da un biennio e siciliani e aragonesi compivano incursioni

² *Ivi*, p. 96.

³ *Ivi*, p. 94.

⁴ TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, p. CCLVII; cfr. LÉONARD, *cit.*, pp. 101 e 107 n. 28.

in Calabria e Basilicata, e le loro navi tempestarono minacciose le coste pugliesi, l'occhiuta e insoddisfatta attenzione del re con la sua politica economica di spirito mercantile e statale, che comprimeva gravemente, per l'insostenibile concorrenza, l'attività economica privata, si rivolgeva anche con sospettosa sfiducia verso gli stessi suoi feudatari e funzionari. Necessità, con sospetti e sfiducia, spinsero il re ad emanare, il 2 gennaio 1285, provvedimenti a carico di regi funzionari che « alienavano i propri beni alle chiese del regno per sottrarli alle rivendicazioni che la corte potesse esercitare ». Tanta vigilanza ispettiva si rivolse anche verso abati e feudatari di Capitanata: non per nulla, come era naturale, l'assise era stata convocata in Foggia, dove il re morì il 7 gennaio 1285 appena cinque giorni dopo questi suoi ultimi provvedimenti, gravidi di conseguenze per eredi e successori regi.

In merito a questi scaltriti evasori del tempo, per quanto concerne gli abati di S. Giovanni in Lamis, non abbiamo elementi di prova per un giudizio. Certo è che la più vasta e potente badia di Capitanata venne comunque a trovarsi al centro di interessi di cupidigie e di appetiti di prepotenti tra cui i membri dello stesso Casato angioino. Vero è che Carlo I ebbe un atteggiamento diverso, come si vedrà, da quello di Federico II, con premure iniziali e restituzioni di terre confiscate dallo Svevo, non sappiamo però quanto disinteressate. In Capitanata giustizieri, funzionari e anche qualche abate (come fa sospettare il nome) erano francesi: un Courban giustiziere è incaricato di dirimere una controversia tra l'abate di S. Giovanni in Lamis e Clemenza moglie di Carlo Martello. Accadde intanto che in un breve corso di anni le vicende del monastero si avviarono lungo una china disastrosa.

Occorre fare due considerazioni preliminari sul rapporto di vassallaggio tra la Chiesa, il Regno di Sicilia e i feudatari, e, per quanto ci interessa, sulla reale importanza della badia di S. Giovanni in Lamis, con la sua peculiare posizione, nell'ambito dell'*Honor*. Si tratta di un nodo giuridico che ha alimentato una lunga *querelle* ideologica e politica con derivanti e talora preminenti interessi economici. Nello snodo, poi, di un groviglio di diritti contesi, in cui spesso si sono ingarbugliati gli stessi interessati, ora sui principi ora sui proventi, troviamo impegnati giuristi fin dal tempo svevo e

angioino, e politici giurisdizionalisti (curialisti e anticurialisti) del Settecento napoletano⁵.

1. Riferendoci al tempo preso in considerazione, la questione principale era se la natura del rapporto di vassallaggio del Regno di Sicilia nei riguardi della Chiesa era da intendere quale dipendenza esclusivamente nella sua globalità o, anche, nella specificità dei singoli feudi, fossero essi baronie laiche o badiali (monisteri). Nel periodo di tempo svevo-angioino, di là dai presunti o reali diritti e talora arbitrii (cioè all'effettuale realtà di interventi e decisioni di papi e di re), e dalle varie tesi dottrinali esposte, le ragioni del re svevo non si discostano da quelle dei re angioini. La tesi su cui si insiste dal Duecento al Settecento è questa: tutti i beni feudali, come ovviamente quelli demaniali, appartengono al « Regio Patronato ». Alle spalle delle decisioni di Federico II si indovinano le teorizzazioni giuridiche di Taddeo da Sessa e di Piero delle Vigne. Analogamente, tali atteggiamenti, sia pure incerti e talvolta contraddittori, per il diverso rapporto politico da quello svevo, tra angioini e papi francesi, le deliberazioni di Roberto d'Angiò risentono dell'ispirazione di Bartolomeo di Capua, di Marino da Caramanico, *magister regie curie* e di Francesco de Mayronis, teologo francescano. Anche se da alcuni storici la politica di Roberto è stata giudicata immobilistica e caotica, questo « re povero di poveri sudditi » (R. Caggese), « questo povero re Roberto, misero, vile e miserabile » (Giovanni XXII), questo « re da sermone » (Dante), ebbe tuttavia una sua linea di condotta, sorretta dai predetti giuristi⁶.

⁵ Cfr. l'opera fondamentale di FRANCESCO SCANDONE, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai nostri giorni*, Palermo 1887, pp. 58-74.

⁶ In un suo saggio su *Dante e gli Angioini*, PAOLO BREZZI limpidamente delinea l'atteggiamento di re Roberto e l'inerente pensiero dei suoi collaboratori: « Si è detto e ripetuto che Roberto insisteva nel rivendicare la piena indipendenza del suo regno; orbene è di certo assai curioso vedere cadere queste affermazioni dalla penna di un governante che — come tutti sanno — era dipendente feudale dalla Santa Sede e doveva il potere alla investitura pontificia. Infatti il già citato trattatista abruzzese Marino da Caramanico, scrivendo negli ultimi anni di regno di Carlo I, aveva avvertito la difficoltà e tentato di risolverla a modo suo; iniziando con questa significativa domanda: '*sed qua fronte (= con quale impudenza) diximus regnum Siciliae liberum cum ab ecclesia romana regnum in feudum teneat?*', rispondeva poi che, senza dubbio, nel regno '*dominus papa superior est dominus*; ma che delle singole parti (città e persone) di cui il regno si compone '*solus rex est dominus*

2. La creazione dell'*Honor Montis Sancti Angeli*, voluta da Guglielmo II con la sua *Constitutio dotalitii* nel febbraio del 1177, consistente nell'offerta di un appannaggio alla sposa del re, come era nel costume normanno, ingenerava un diverso rapporto tra la Corona e i vari feudi e suffeudi, con monasteri o badie nel Gargano. Complessa è intanto la semantica giuridica per natura, struttura e funzioni, di questo superfeudo, di questo *unicum* nel tempo normanno e in quelli successivi (svevo, angioino) del Regno. Già il termine qualificante *Honor* ha un suo specifico significato: non si tratta di una generica affermazione di prestigio, né da invilire, riferendosi soltanto a privilegi e beni puramente economici. Nell'ambito del Regno, l'*Honor Montis Sancti Angeli* è un « caso isolato »; ed è vana storicamente e giuridicamente ogni comparazione analogica. Questo istituto, con propri funzionari dipendenti dagli alti ufficiali dello Stato, era costituito da una circoscrizione territoriale dapprima limitata al Gargano, onde l'eponimo del Monte dell'Angelo, estesa poi alla Capitanata. C'è chi ipotizza che poteva essere nell'intenzione dell'ideatore « lo svincolo dalla feudalità » a cominciare, per lo Stato accentratore normanno, « proprio dalle terre dotario della regina »⁷.

supremus et omnia iura pertinent sibi soli ». « Anche un altro scrittore angioino, il celebre teologo francescano Francesco di Mayronis, suddito di re Roberto, si trovò impigliato nella difficoltà e contraddizione sopra segnalata ed a denti stretti dovette ammettere che '*principatus regis nostri subordinatur ecclesiae, ceteri vero reges sua temporalia ab ecclesia non recognoscunt*' ». Cfr. PAOLO BREZZI, *Dante e l'Italia meridionale*, in « Atti del Congresso Nazionale di Studi Danteschi », Caserta, Benevento, Cassino, Salerno, Napoli, 10-16 ottobre 1965, Firenze MCMLXVII, pp. 160, 161, 162.

⁷ La « *constitutio* di Guglielmo II — che un critico recente, EVELYN JAMISON, ritiene inviata con speciale ambasceria (quella, forse, di *magister Helias*) a Enrico II, e perciò diffusa nella cronachistica inglese — ci è stata tramandata, infatti da Ruggero di Hoveden nei suoi *Annales (pars posterior)*: ed. W. Stubbs, nei *Roll Series*, Londra 1868-71, I, 115-17) ed accolta, quindi, nelle sillogi del Rymer, *Foedera, conventiones, literae ecc. inter reges Angliae et alios*, I^a ed. Londra 1704, t. I, p. 52; del Lünig, *Codex Italiae diplomaticus*, Francoforte — Lipsia 1726, t. II, coll. 858-59; di G. B. Caruso, *Bibl. Hist. Regni Siciliae*, Palermo 1723, II, p. 956 e segg. e, in ultimo, nei M. G. H., SS., XXVII, 91 segg. (Sulla tradizione manoscritta v. E. Jamison, *The Sicilian Norman Kingdom in the Mind of Anglo-Norman contemporaries*, nei '*Proceedings of the British Academy*', vol. XXIV, Londra 1938 — *Annual Ital. Lecture* —, n. 63) ». Cfr. PIER FAUSTO PALUMBO, *Contributi alla storia dell'età di Manfredi*, Roma, 1959, pp. 35-37.

Comunque, questa guglielmina *constitutio dotalitii* aveva una struttura mista demaniale e feudale; con un'elencazione precisa di feudi, suffeudi e beni concessi in servizio che tuttavia conferivano anch'essi prestigio, *honor* al dotario. Essa recita testualmente: « *Insuper concedimus ut sint de honore dotarii, monasterium Sanctae Mariae de Pulsano, et monasterium Sancti Joannis de Lama, cum omnibus tenimentis, quae ipsa monasteria tenent de honore praedicti Comitatus Sancti Angeli* »⁸. Pertanto, a soli nove mesi dalle massime concessioni ottenute, come si dirà tra poco, dall'abate Gualtiero in Palermo, mutava pregiudizialmente la configurazione giuridica, per pertinenze e dipendenze dalle due Curie (papale e regale) e dalla regina, della badia di S. Giovanni in Lamis nell'ambito dell'*Honor*.

Analogamente, la chinea offerta al papa e la sedia d'oro alla regina, oltre ad essere due omaggi sostanziosi, erano anche simboli di un duplice e di un triplice vincolo. Occorre tener presente che il Regno normanno era uno Stato vassallo della Chiesa e l'*Honor* era un feudo che godeva di un'autorità più alta di quella feudale, per cui, a sua volta, la regina che ne godeva era legata da speciali vincoli nei riguardi del re donatore. Infine, l'incertezza, o meglio l'ambiguità giuridica, indubbiamente permane per discusse e talora contrastanti interferenze quando si accenna nella *constitutio dotalitii* che si concedono *ut sint de honore ipsius dotarii* i due monasteri di Pulsano e di S. Giovanni in Lamis *cum omnibus tenimentis*; e quando i papi del periodo angioino danno in locazione o addirittura vendono parti del feudo badiale.

Le implicazioni giuridiche di interessi e diritti di questa Badia *nullius* si complicano e si accentuano con gli angioini. Carlo I, includendo la contea di Lesina con Andria e Castel del Monte, dispose che, l'*Honor* fosse un titolo di appannaggio dei principi della sua casa, sottraendolo così alle regine. Nella confusionaria discriminazione compiuta da Carlo I dei beni dell'*Honor*, l'abate di S. Giovanni in Lamis risulta ancora feudatario di S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis e Fazioli. Senonché, passando così l'intero *Honor* diretta-

⁸ « L'istromento fatto da Guglielmo III esiste tuttavia nel suo originale nel pubblico Reale Archivio della Gran Bretagna; le scritture del quale furono fatte pubblicare in istampa nel 1712 dalla Regina Anna col titolo *Acta generalia et publica Cancellariae Regum Angliae etc. Londini anno 1712* ». Cfr. N. M. CIMAGLIA, *Per la Reintegrazione alla Real Corona del Patronato sulla Real Badia di S. Giovanni in Lamis*, Napoli. MDCCLXVII, pp. 38-40.

mente ai re, ed ereditato da Carlo II, questi a sua volta lo dona al figlio Carlo Martello. Si assiste allora, come si vedrà, a una situazione giuridica paradossale: vi sarà una controversia significativa tra Clemenza, moglie di Carlo Martello e l'abate di S. Giovanni in Lamis con la contestazione di tenimenti e di confini; per dirimerla dovrà intervenire d'autorità lo stesso Carlo II.

III. C'è ora da chiedersi se tanti interessi convergenti, e pertanto contrastanti, di principi di Casa reale, di pontefici, di feudatari, di ordini religiosi (i finitimi cavalieri teutonici di S. Leonardo di torre Volara « dimoranti in Farano ») e di nobilotti locali, fossero giustificati dalla posta in giuoco. In merito basterebbe, almeno per la materiale vasta entità, dare uno sguardo a una possibile mappa con l'estensione geografica dei beni della badia di S. Giovanni in Lamis, i quali dal Gargano occidentale raggiungevano l'alto Tavoliere e includevano e toccavano quattro fiumi: il Candelaro, la Salsola, il Triolo, il Vulgano; e indicare inoltre le chiese dipendenti e pertinenze che andavano dal Subappennino al golfo di Siponto e in terra di Bari.

Nel maggio 1176, con le concessioni e i privilegi, diligentemente elencati e descritti in un diploma, elargiti all'abate Gualtiero in Palermo da Guglielmo II, il potente Monastero raggiungeva il massimo della sua estensione. Bisogna aggiungere che la Badia, nel complesso, per oltre quattro secoli poteva vantare un'autonoma efficienza e una sicura prosperità.

In tale periodo, come si rileva dai documenti del tempo, essa per tesori e beni risulta « *hactenus florere in spiritualibus et temporalibus habundare* » (d. 41)⁹.

Circa l'estensione, nel citato diploma il re Guglielmo, nel confermare diritti, privilegi e benefici già acquistati e nel conferirne ancora altri, rivolgendosi all'abate Gualtiero testualmente precisa: « *Locum in quo ipsum monasterium est situm quod his finibus designatur: in primis a capite montis Castellani Buzzani ubi est terra antiqua inhabitata et in pede ipsius montis est casale Sancti Iohannis Rotundi, quod est predicti monasterii Sancti Iohannis de Lama, et postea vadit per cristas montis ad locum qui dicitur Mons Calvus et descendit per vallonem, postea descendit per mediam paludem*

⁹ Passim 39 e segg., d. 56.

ad Spinam Pulicis et vadit ad stratam que dicitur Francesca ubi sunt magni lapides et descendit per vallem ad lacum Rubeum, postea descendit per vallem Termicosam usque ad cisternam Sancte Marie de Corillano et descendit ad Vallem Iumentorum et pergit usque ad flumen Candelarii, deinde descendit per ipsum flumen usque ad vallum quod dicitur Rubellum et per Rubellum usque ad vallem Vulturi et deinde descendit ad Guardiolum et vadit ad Montem Conditii prope Rinianum, deinde salit contra Torricellam et vadit ad locum qui dicitur Iova ubi surgunt aque et postea vadit per medium vallem de Stineano et salit per vadum de Oculo et pergit ad cotinum de Sambuco et vadit ad coppam Altule, deinde vadit per planum piscinularum et vadit ad Montem Nigrum et vadit ad predictum montem Bizzani ad priorem finem; ecclesiam Sancti Marci de Lama cum castili, hominibus et pertinentiis suis, ecclesias Sancte Marie cum castili, Sancti Iohannis Rotundi cum hominibus, iuribus et pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Salvatoris in Monte Sancti Angeli cum domibus, vineis, olivis et pertinentiis suis, in Sipontina civitate ecclesias Sancti Martini et Sancti Pancratii et domibus, terris et salinis et mari, in Vigiliis ecclesiam Sancti Silvestri cum pertinentiis suis, in Molfetta ecclesiam Sancti Clementis cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancti Nicolai de [.....] cum castili, hominibus, iuribus et pertinentiis suis, in Rineano ecclesias Sancti Nicolai et Sancte Marie de Christo cum pertinentiis suis, in Castro Pagano ecclesias Sancte Andree, Sancti Stefani et Sancti Petri Veterani cum castili, olivis, terris et pertinentiis suis, in Sancto Heleutherio ecclesiam Sancti Iohannis cum pertinentiis suis, ecclesiam Sancte Marie de Sala cum castili, hominibus et pertinentiis suis, in Castili Novo ecclesiam Sancti Martini cum pertinentiis suis et ecclesiam Sancti Stefani cum castilibus veteribus et tenimento Salsule, ecclesiam Sancti Petri in Campo, et per dictum tenimentum Salsule, his finibus congritur: in primis a vado Sipontino de fluvio Salsule quo vadit per transversum ad viam publicam Lucerinam ubi est ipse terminus confictus, deinde pergit per ipsam viam Lucerinam usque ad vadum de Burgano ubi nominatur Spina de monaco et per eandem viam pergit ad vadum de Cervo; de secunda parte finis ab ipso prescripto vado quomodo vadit per vallonem qui vocatur de Appio usque ad castile quod fuit abbatis Petri; de tertia vero parte finis ab ipso predicto castile quomodo vadit recto tramite sicut petre fixe sunt usque ad vadum Ardionum de prenominato Burgano et descendit

ad certum locum et manet in ipsa Salsula et descendit per ipsum flumen usque ad directum limitem ubi est terminus confictus et deinde pergit ad cotinum in Campo; de quarta vero parte finis est de predicto cotino quomodo descendit per Blatizam ad septem pera et ad presentem Moisi et vadit ad predictum vadum Sipontinum ad priorem finem; in Dragonara ecclesiam Sancte Lucie cum pertinentiis suis, in Barano ecclesiam Sancti Stefani cum pertinentiis suis; item in territorio monasterii supradicti castile Sancti Iohannis Rotundi, ecclesiam Sancte Marie, homines cum domibus, possessionibus, districto, dominio et omni iure ipsorum, cum redditibus et servitiis et cum integra decima de natis anno quolibet ex ovibus et capris hominum dicti castilis; item in eodem territorio ecclesiam Sancti Marci de Lama cum castili, homine cum domibus, possessionibus, districto, dominio, redditibus, servitiis et omni iure ipsorum; item ecclesiam Sancti Nicolai de Factiolo cum castili, homines cum domibus, possessionibus, districto, dominio, redditibus, servitiis et omni iure ipsorum; item ecclesiam Sancte Marie de Sala cum castili, homines cum domibus, possessionibus, districto, dominio et omni iure ipsorum; confirmantur nominato monasterio Sancti Iohannis de Lama, vobis et successoribus vestris omnia que in presenti privilegio sunt notata, cum silvis, aquis et aliis que infra in prescriptis finibus habentur, dantes vobis liberam facultatem et successoribus vestris conferendi honores et publica officia fidelibus et vassalis vestris prout melius villis et locis ipsius monasterii videritis expediri. Confirmamus etiam eidem monasterio vobis, successoribus vestris omnia privilegia a regibus, ducibus, principibus, comitibus, baronibus seu quibuscumque sublimibus humilibusque personis utriusque sexus indulta temporibus retroactis atque omnes concessionones, donationes, oblationes, confirmationes, venditiones, commutationes et libertates omnium predictorum quocumque titulo atque canonice factas et datas eidem ducimus quoque ut quicquid pars predicti monasterii, donatione pontificum, liberalitate regum et principum et largitione comitum et baronum, oblatione fidelium imposterum iuste atque canonice poterit adipisci, omni nostra nostrorumque heredum vel successorum vel parte reipublice contrarietate sed aliqua perturbatione remota, iam sepe dictum monasterium libere quiete perpetuo iure teneat atque possideat. Volumus siquidem monasterium memoratum cum ecclesiis, obedientiis, castilibus et omnibus possessionibus suis, quas habet, vel habitaturum est ab omnibus

collectis, exactionibus, servitiis nostre Curie in perpetuum esse liberum et quietum »¹⁰.

Circa l'inserimento del Monastero nella gerarchia feudale normanna, ancor prima delle concessioni di Guglielmo II, il *Catalogus Baronum* ci offre a un tempo una conferma e una testimonianza eloquente, « pur con la dovuta cautela per l'ambiguità della terminologia usata. S. Giovanni 'in Lama' era tenuto a fornire quattro cavalieri, ma *cum augmento* (cioè quale contingente straordinario), *milites octo et servientes centum*; nessun altro monastero della zona, si noti, è citato in questa epoca »¹¹.

Ancora nel tardo Settecento, il garganico Natale Maria Cimaglia, autorevole giureconsulto ascoltato dalla Curia napoletana, rilevava che la badia di S. Marco in Lamis (non più nominalmente di S. Giovanni in Lamis, in quanto il solo convento della Baronìa era stato concesso dall'abate Vincenzo Carafa ai frati minori nel 1578, assumendo la nuova denominazione di Convento di « S. Matteo ») era, ancora nel 1767, un feudo « assai pingue e illustre ».

Tanto egli affermava in una sua allegazione che ne perorava la reintegrazione al « Regio Patronato », come di fatto avvenne nel 1782. Secondo una sua stima, nel 1767 la Baronìa rendeva 10.000 ducati annui; e pertanto un beneficio variamente appetito dai casati più insigni, oltre che dalle due Curie di Napoli e di Roma: anche queste nei primi decenni dell'Ottocento ne ricavano sempre un utile apprezzabile¹².

IV. I rapporti di azione e d'influenza decisiva, con i mutati aspetti conseguenti, tra gli Angioni e la nostra Badia si possono delimitare grosso modo in due tempi: quello che va da Carlo II alla vigilia dell'ascesa al trono di Roberto d'Angiò (1309) e l'altro inerente alle decisioni singole, da Fondi e da Avignone, dell'antipapa Clemente VII al tempo della regina Giovanna I. Se poi consideriamo l'azione indiretta di re Roberto e della stessa Giovanna e quella

¹⁰ D. 9, copia autentica, ora deperdita, già in Archivio di Stato di Napoli, Sala diplomatica; Edizione: Del Giudice, *Codice diplomatico*, app. I, p. XXXVIII, n. XVII.

¹¹ *Catalogus Baronum*, a cura di E. JAMISON, [Fonti per la Storia d'Italia, 101], Roma 1972, p. 65, n. 376; anche p. 285, n. 1435.

¹² N. M. CIMAGLIA, *Per la Reintegrazione*, cit.

esercitata direttamente dai papi avignonesi, si può concludere che la politica angioina in riguardo di S. Giovanni in Lamis abbraccia un periodo più che secolare: precisamente dal 1272 al 1386, stando ai documenti esaminati. Nel periodo intermedio, cioè legato a determinate decisioni pontificie, pur non essendo oggetto di questa relazione, si danno qui alcune indicazioni sommarie.

A causa dell'incalzante pressione esterna di potenti e di prepotenti, tra cui in prima fila i cistercensi, e di presunti o reali condizioni difficili, con gravi divisioni interne nell'ambito del convento, con il Monastero in crisi, una parte dei benedettini invocò l'intervento papale. Clemente V, il 20 febbraio 1311, da Avignone dispone che la badia di S. Giovanni in Lamis venga incorporata *tamquam filia* al monastero di S. Maria di Casanova e che il suo governo venga affidato all'abate e al convento di quest'ultimo, insieme con tutti i beni ad esso spettanti¹³.

Senonché dopo un discusso processo celebratosi in Napoli, con sentenza del 20 luglio 1320 emanata dal nunzio apostolico Guglielmo di Balaeto ed energicamente contestata dai cistercensi di Casanova,

¹³ Copia autentica del 1311 giugno 11, inserita in Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo Chigi, E VI 184, perg. 27; copia registrata: ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Reg. Vat.* 58, cc. 128c-129r, n. 518. Edizioni: Ughelli, Coleti, *Italia sacra*, VII, col. 842; Vendola, *Documenti*, III, n. 114. Regesto: Monaci, *Notizie e documenti*, p. 8, n. 13. Per i documenti citati ci si attiene al numero, cronologicamente ordinato, della raccolta inedita di G. Manduzio di cui una fotocopia completa è posseduta dal Convento di S. Matteo dei frati minori in S. Marco in Lamis: *Documenti sul monastero di S. Giovanni in Lamis*, tesi di laurea discussa nell'a.a. 1966-67 presso l'università di Roma n. 41. Circa la trascrizione della raccolta di Manduzio cfr. anche P. CORSI, *Il Monastero di S. Giovanni in Lamis*, in «Archivio Storico Pugliese» fasc. I-IV, Gennaio-Dicembre 1980, p. 140-141 n. 47. Per un'analisi approfondita di tutti i documenti riguardanti la badia di S. Giovanni in Lamis, con indicazioni di altre fonti oltre quelle raccolte da Manduzio, dello stesso Corsi si segnalano i seguenti pregevoli studi: *Il monastero di S. Giovanni in Lamis in epoca bizantina*, in «Nicolaus», IV/2 1976, pp. 365-385; *Il monastero di S. Giovanni in Lamis in epoca normanno sveva*, in AA.VV., «San Matteo»: *storia, società e tradizioni nel Gargano*, Atti del convegno sulla presenza francescana nel santuario di San Matteo (13-14 ottobre 1978), San Marco in Lamis 1979, pp. 61-79, *I monasteri Benedettini della Capitanata settentrionale*, in «Insediamenti Benedettini in Puglia» Galatina (Lecce), vol. I, 1981, pp. 5-7, 61-63. D'ora in poi i riferimenti alla raccolta di Manduzio saranno citati nel testo con la lettera d., abbreviazione della parola *documento*, seguita dal numero arabo secondo la predetta raccolta.

Giovanni XXII revocò l'unione dei due monasteri: l'annullamento veniva giustificato dal fatto che l'incorporazione sarebbe stata ottenuta « *per falsi suggestionem et veri suppressionem* » (d. 56). L'antico convento dei benedettini neri diveniva quindi di proprietà diretta della Curia papale con tutte le sue pertinenze. La confisca dei beni provocava una grave crisi economica del monastero e dei casali soggetti. Ma Giovanni XXII il 7 giugno 1327 affidava la badia *nullius* di S. Giovanni in Lamis a un abate commendatario, l'arcivescovo di Siponto Matteo, mentre l'anno successivo eguale sorte, sempre per disposizione dello stesso papa, toccava alla stessa badia cistercense di Casanova. Inutile qui rilevare quanto sia stato deleterio il discorso ma interessato istituto dell'abate commendatario, specie dove era una volta fiorente l'attività apostolica e pastorale.

Alcuni dati utili per meglio comprendere le vicende di questa Badia.

La contrastata presenza cistercense si protrae oltre il 1371: un abate cistercense (ultimo?) Antonio, del convento del Monastero, secondo una disposizione papale del 1371 da Villeneuve poteva ricevere dal proprio confessore l'assoluzione plenaria una sola volta « *in articulo mortis* » (d. 98). C'è però da rilevare l'ambiguità, talora stridente di certe espressioni della Curia avignonese, da Giovanni XXII in poi. Con l'annullamento dell'unione e dell'incorporazione della badia di S. Giovanni in Lamis a quella cistercense di Casanova, come già aveva disposto Clemente V con la sua bolla del 1311, a partire dal 1320 ora si distingue che tale unione era da riferire all'ordine cistercense e non al monastero di Casanova, ora si sorvola quando si tratta di assumersi responsabilità più dirette, come è avvenuto nella rimozione dell'abate Giovanni da Ponza nel 1367¹⁴.

Agli inizi del Quattrocento, tracce della presenza dei benedettini neri (forse ormai prevalenti su quelli cistercensi), si potrebbero desumere dalla nomina a vescovo di Lesina di Nicolò Tartaglia « *monachorum monasterii Sancti Johannis in Lamis Ordinis Sancti Benedicti Sipontinae diocesis* »¹⁵. Indubbia la duplice autonomia

¹⁴ dd. 90-96; per il d. 95 cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Reg. XVI Av. 165, c. 503r; Reg. Vat. 256, cc. 117v-118r; per il d. 96 cfr. BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, fondo Chigi, E VI 185, perg. 31 e Regesto: Monaci Notizie, p. 21.

¹⁵ UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. VIII, col. 311.

della Badia *nullius* dalla casa madre benedettina e dalla diocesi sipontina, con relativi privilegi canonici temporali e spirituali. In un documento del 1008, per la conferma di privilegi e concessioni riconosciute e aggiunte nell'anno precedente, fatte dal catapano Giovanni de Curcua all'abate Alessandro, si legge testualmente: « *Unde precipimus, ut nullus audeat hos terminos ipsi monasterio calumniare, removere seu in eis aliquam turbationem inferre, sed ipsum monasterium sit cum monachis suis quietum et liberum, per hoc sigillum quod nos facimus et damus ipsi monasterio, ut nullus episcopus, archiepiscopus Italie audeat aliquod impetere quia consuete non sunt, sed sit in demanio et potestate monasterii supradicti* »¹⁶.

Effettivo nel periodo benedettino nero per almeno oltre tre secoli l'esercizio, concesso all'abate, della giurisdizione civile e, deducibilmente, anche penale sui suoi vassalli; nonché l'inerente diritto di edificare casali, aprire mulini, e promuovere iniziative di altre industrie rurali nell'ambito dei possedimenti del monastero.

Nel predetto periodo benedettino, la formula premessa dai documenti ufficiali riguardante l'ambito della diocesi, recita testualmente: « *Monasterio Sancti Iohannis in Lamis ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinente, ordinis sancti Benedicti, Sipontine diocesis* » (d. 22). Così in un documento del 1282; precedentemente nel 1234 si legge: « *Significante dilecto filio... abate monasterii*

¹⁶ Copia autentica, ora deperdita, già in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Sala diplomatica, Edizioni: Del Giudice, *Codice diplomatico*, app. I, pp. XIII-XVIII; F. NARDELLA, *Memorie storiche*, pp. 269-277. Regesto: A. Petrucci, *Note di diplomatica normanna*, p. 149. Nella *datatio* l'indizione è anticipata secondo il computo bizantino. L'abate di S. Giovanni in Lamis «è probabile che godesse già in questa epoca dell'esenzione dalla giurisdizione episcopale, com'è appunto attestato con chiarezza da una bolla di Clemente V del 20 febbraio 1311. In precedenza, abbiamo la testimonianza di alcuni documenti pontifici del 1219 e 1234, del *Liber censuum* (*Le liber censuum de l'Église Romaine*, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, I, Paris 1910, p. 32 e n. 4) e quella del privilegio di Guglielmo II, mentre non credo sia possibile interpretare in tal senso i documenti dei catapani bizantini, che si limitavano ad una tutela da eventuali abusi. L'esenzione monastica dovette quindi affermarsi, nel nostro caso, durante l'epoca normanna, sulla base delle prime concessioni bizantine; ma soprattutto è probabile che abbia influito, secondo un processo di portata generale, l'impegno dei monaci nella *cura animarum* delle popolazioni rurali, da loro accolte e organizzate sulle proprie terre, nei centri demici di recente fondazione» (cfr. P. CORSI, *Il monastero*, cit., p. 136 e note 27, 28, 29, 30).

*Sancti Iohannis in Lamis in Sipontina diocesi constituti quod ad romanam Ecclesiam nullo pertinet mediante nos noveritis accepisse*¹⁷.

È interessante rilevare che la formula « *conventus monasterii Sancti Iohannis in Lamis Cisterciensis ordinis Sipontine diocesis* », preliminare nelle lettere papali e in corso dal 1311 al 1371, è eliminata da Clemente VII, il quale ripristina quella precedente all'unione della Badia a Casanova in uso dalle origini fino al 1311: « *Monasterii Sancti Iohannis in Lamis ordinis sancti Benedicti dicte diocesis* ».

La triste serie degli abati commendatari termina definitivamente il 1796 con la morte dell'abate Nicola Colonna.

V. A parte i debiti o indebiti interventi della Curia pontificia nel dirimere controversie, assegnare privilegi e riscuotere tributi, la Badia nel secolo XIII segue un suo rapido declino.

Un primo pregiudizievole scotimento della grande, autonoma e potente Badia si ebbe con Guglielmo II che, avendolo incluso nella circoscrizione dell'*Honor*, dava l'avvio a più facili spoliazioni sia per opera di re e principi che di nobili locali. Federico II, con la decurtazione del casale e del tenimento di S. Giovanni Rotondo, le infliggeva un decisivo duplice colpo riduttivo del potenziale economico e del prestigio morale di cui godeva la comunità monastica. Nel solco aperto irrimediabilmente da Federico II, con gli angioini e il loro *entourage* la crisi della Badia si aggrava e precipita, anche perché, mutati i tempi, essa deve far fronte all'agguerrita aggressione delle contemporanee forze emergenti: degli *homines* delle università, delle città, e della nuova feudalità, impoverita o comunque famelica di altri spazi.

Nel periodo angioino, tutto ciò costringe gli abati di S. Giovanni in Lamis, per impellenti necessità economiche e finanziarie, impotenti a sopportare spese per estenuanti controversie, senza esiti positivi, a ricorrere al sistema delle locazioni o, peggio, a quello delle alienazioni. Ma da ogni atto emergono elementi riferibili alle pressioni dei nuovi potenti venuti dalla Francia e particolarmente dalla Provenza. Il 21 settembre 1273, l'abate *Parisius* assegna in locazione per un annuo censo di 40 onces d'oro al nobile Reobaldo Helamant, vita natural durante, il casale di S. Giovanni Rotondo. La giustificazione di tale concessione in enfiteusi era motivata dalla dichiarazione esplicita dei monaci che essi non ricavavano da quella « terra »

¹⁷ D. 20, ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Reg. Vat. 17, c. 230r., n. 314.

nessun beneficio: *ipsi pro tuendis iuribus suis casale eiusdem multis hactenus fuissent sumptibus et laboribus fatigati, pro quibus necessario continuandis multo magis damnus quam commodum eidem monasterio proveniret* »¹⁸.

Angustiati dall'insolvenza dei vassalli, dalle vessazioni degli stessi funzionari, come per i censi non versati dal mastro massaro di Capitanata per delle terre seminate prese in fitto, in quegli anni doveva essere tale l'indigenza dei monaci che spesso invocavano il diretto intervento del re. Dovendo lo stesso abate *Parisius* recarsi al concilio di Lione (7 maggio 1274), Carlo I, con un diploma del 10 novembre 1273 emesso in Foggia, obbligò i vassalli del monastero a sborsare una congrua sovvenzione¹⁹.

Maggiori devono essere state le strettezze in cui venne a trovarsi il Monastero negli ultimi due decenni del sec. XIII. Il 10 agosto del 1283, l'abate Giovanni da Modena, con un processo ormai irreversibile, per la durata di venti anni cede ad Adamo Fourrier, consigliere regio, rettore del patrimonio della Chiesa in Toscana e capitano generale, le rendite del casale Sala per il censo annuo di cinque once d'oro. Pietosamente eloquenti, gli incalzanti motivi della cessione: « Bartolomeo di Matteo, giudice regio in Foggia e Francesco d'Angelo, pubblico notaio, attestano che ai frati e all'abate riuniti in consiglio occorreva non poco danaro che sarebbe stato loro molto utile: 'sia per mandare un soldato all'esercito regio, sia per condurre a buon fine alcune azioni giudiziarie contro usurpatori di beni del monastero' ». È in corso la guerra del Vespro e il feudo badiale, come d'obbligo, era stato censito per l'invio di un soldato all'esercito regio. Inoltre si legge questa dichiarazione: il giudice e il notaio affermano che « l'abate e il convento del monastero hanno consentito in nostra presenza previa approvazione di tutti i frati, con *piena e libera volontà* degli stessi, *in nessun modo indotti né da violenza, né da timore, né da alcun raggiro* » (la sottolineatura è dello scrivente). Tale dichiarazione, anche se non estorta, desta un certo sospetto, in quanto gratuita e ovvia, sia perché ogni libera volontà di un contraente è naturale che non sia spinta dalla forza, ecc., sia perché una tale frase

¹⁸ D. 21, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, fondo Chigi, E VI 183, perg. n. 31, originale.

¹⁹ RICCARDO FILANGIERI, *Registri della Cancelleria angioina*, XI 1273-1277, Napoli 1958, p. 52, vol. VI 1270-1271, Napoli 1954, p. 235 n. 1253. Cfr. P. CORSI, *Il monastero*, cit., p. 141 n. 48.

è assente in ogni altro documento. Parrebbe che affiori la coda di paglia del beneficiario di una cospicua rendita ventennale, per sole cinque once d'oro annue, e si premunisce contro ogni eventuale vizio giuridico del contratto: « *Inter quos tractatus habita fuit mentio de vendendis in extalium fructibus, redditibus, proventibus et omnibus obventionibus casalis Sale* » (d. 23).

VI. Il 1285, lo stesso abate Giovanni da Modena e il suo decano Guglielmo, — e sempre per gli stessi motivi già addotti negli atti precedenti, ma questa volta col seguito di una reazione per la nuova decisione presa — è ancora costretto a concedere in locazione, vita natural durante, a Giovanni de la Gonesse, maresciallo del Regno, la terra di S. Giovanni Rotondo, resasi libera non sappiamo per quale motivo, se per abbandono o morte del francese Teobaldo Helamant.

L'importanza della nuova concessione è confermata sia dalle stesure dell'atto, questa volta compiuto in Napoli dal milite Bartolomeo Cimina giudice di Napoli, sia dalle firme di testi autorevoli: quella del già citato Marino da Caramanico, *magister regie Curie iudex*; del vescovo di Isernia, Roberto; del giudice di Firenze, Ildebrandino; del monaco cassinese Azo di Parma; del notaio della magna Curia, Filippo di Matteo da Salerno; di Giovanni da Ayrola, della magna regia Curia; di Nicola da Caserta; di Andrea canonico di Amalfi. Avvocato della Badia è il noto giurisperito Nicola Freccia di Ravello. Pertanto il maresciallo Giovanni de la Gonesse giurava fedeltà di vassallo all'Abate e si impegnava a dare quaranta once d'oro ogni anno. L'Abate si riservava il diritto di tenere nel casale uno o due monaci per le cure spirituali e la riscossione delle decime dovute, comprese quelle su greggi e filiazioni di agnelli. Lo stesso locatario avrebbe provveduto a sue spese al vitto e alla casa per la dimora di uno o due frati nel casale. A sua volta il monastero si sarebbe astenuto da ogni rivendicazione e molestia. Qualunque cosa, posseduta nel tenimento del casale, dal momento della firma dell'atto, il monastero ne avrebbe permesso il pacifico possesso, « come lo si aveva e possedeva al tempo in cui Teobaldo Helamant teneva in locazione lo stesso casale ».

All'indomani della nuova concessione operata in Napoli a favore del maresciallo de la Gonesse, i « naturali » di S. Giovanni Rotondo, ossia clero, abitanti del casale e gente del contado unanimemente si

rifiutano di prestare fedeltà di vassallaggio al nuovo vicario dell'Abate di S. Giovanni in Lamis. Il maresciallo de la Gonesse ha però dalla sua parte il legato apostolico del regno di Sicilia Gerardo vescovo di Sabina: questi, alle armi materiali del maresciallo, unisce le più efficaci armi spirituali: la scomunica, con il relativo interdetto, al clero e alla gente di S. Giovanni Rotondo. Gli effetti di tale efficacia si riscontrano a distanza di un anno. La gravezza di pesanti sanzioni, il disagio morale ed economico e la conseguente miseria hanno indotto il clero e la gente del casale e del contado (soprattutto questa) a più miti consigli. Dopo un anno di sofferte esperienze, il 22 maggio 1286, il capitolo della chiesa di Santa Maria Maggiore, convocato nella chiesa di S. Leonardo e gli abitanti dell'università riuniti con un rituale bando nella piazza di S. Giovanni Rotondo, convengono di sottomettersi, impegnandosi con giuramento, in qualità di vassalli al loro signore Abate di S. Giovanni in Lamis e al suo vicario milite Giovanni de la Gonesse, maresciallo ormai solo nominalmente del regno di Sicilia. (dd. 24-27).

VII. Già Federico II, con un suo programma di calcolata strategia, prese una ferma posizione contro il pericoloso fenomeno del banditismo nobiliare. Al momento di questo racconto la congiuntura, costituita dalla vacanza del Regno, presenta aspetti non meno pericolosi e inquietanti. Occorre qui ricordare alcune circostanze per una più precisa ambientazione storica del momento e dell'evento. Questo atto notarile, redatto solennemente (« *sollemniter* ») reca la data del 13 giugno 1285. In precedenza molte le cose mutate nel giro di pochi mesi: è ancora in pieno svolgimento la guerra del Vespro; il 5 giugno del 1284 il principe Carlo, erede al trono, è fatto prigioniero dagli aragonesi; il 7 gennaio 1285 muore a Foggia il padre, Carlo I d'Angiò; il 29 marzo muore il papa Martino IV. In questo primo semestre del 1285, in un clima di crisi e di disorientamento, nel Regno i dignitari della Corte, funzionari e alti ufficiali, civili e militari della Curia, alternando o congiungendo interessi pubblici e personali, sono spinti da un maggior spirito d'iniziativa e di profitto; di modo che l'assedio o l'assalto a feudi minori, minimi o ecclesiastici acquista un'audacia più aggressiva, con una linea di condotta che appare informata da una complicità diretta o favorita o semplicemente calcolata.

Il copione, come si deduce dai documenti è sempre lo stesso: sull'onda caotica dell'ora volgente, avventurieri d'ogni genere e provenienza, provenzali, signorotti locali e militi in cerca di una base per più ambiziose fortune, prendono d'assalto piccoli e grossi feudi, ne rodono i confini, ne usurpano pretestuosamente casali e tenimenti, per cui baroni e abati, molestati da un assedio sempre più soffocante e da vie processuali dispendiose, si gettano al collo di potenti più grossi per essere egualmente soffocati con più fatali mutilazioni di terre e casali. Tanto almeno si verifica nella triste sorte della nostra Badia.

Occorre inoltre aggiungere che morto Carlo I, in virtù delle sue prerogative sovrane, il 3 febbraio Martino IV inviava truppe nel Regno per reprimere alcune ribellioni scoppiate qua e là, spiegabili con lo smarrimento per il trono ormai vacante. Il papa riconosce quale reggente Roberto d'Artois e gli affianca, nella duplice veste di balí e legato apostolico il vescovo di Sabina Gerardo da Parma. L'incertezza generale si riflette anche al vertice riscontrabile nella varietà delle formule d'intestazione degli atti: in questo periodo d'interregno aleggia l'incertezza sull'effettiva designazione dell'erede al trono. Tutto ciò si può riscontrare nei documenti da noi presi in esame: « *In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo ducesimo octuagesimo quinto, dominante domino nostro domino Karulo magnifici domini Karoli principis Salernitani primogenito, ducatus Apulie, etc.* ». Così nell'atto di cui ora ci occupiamo, datato in Napoli il 13 giugno 1285 (d. 24). Nei documenti immediatamente successivi, dopo le solite formule designative di possessi, di titoli, di date e di indizioni, si legge: « *dominante nobili herede clare memorie quondam domini Karoli Ierusalem et Sicilie regis illustris* » (S. Giovanni Rotondo, 22 maggio 1286, dd. 25-26; Napoli, 3 giugno 1286, d. 27); « *regnantibus heredibus clare memorie domini nostri regis Karoli* » (Casone, 22 luglio 1286, d. 28)²⁰.

È infine da rilevare che, mentre tutti gli altri rogiti notarili riguardanti locazioni di casali e tenimenti della Badia sono redatti

²⁰ E. LÉONARD, *cit.*, p. 200 e nota 4, p. 213: «Talvolta si allude in maniera generica agli 'eredi e successori di Carlo I'; più spesso viene nominato soltanto Carlo Martello, quale 'nipote ed erede di Carlo I' e in certi atti anche con la menzione dei due reggenti. Ma accade anche sovente che sia indicato soltanto l'anno di reggenza di essi».

in loco, per la locazione di S. Giovanni Rotondo l'atto invece è rogato « *sollemniter* » in Napoli alla presenza, come si è visto, delle più alte autorità dello Stato, tra cui due eminenti giuristi, quel Marino da Caramanico *magister regie Curie* e il giurisperito Nicola Freccia di Ravello, che, affiancando il procuratore Guglielmo, diacono della Badia, ci appare un persuasore occulto dell'abate, quale « *advocatus discretus* ». È da mettere soprattutto in risalto l'operato decisivo del reggente Gerardo da Parma. Questi favorì la locazione vita natural durante al maresciallo del Regno di Sicilia Giovanni de la Gonesse; e il 3 giugno 1286 accoglie nelle sue mani il giuramento di fedeltà e di sottomissione (con il relativo annullamento della scomunica al clero e dell'interdetto agli abitanti del casale) a Giovanni abate del monastero di S. Giovanni in Lamis, prestato dal diacono Giovanni, rappresentante della chiesa di S. Maria Maggiore e da Perrone di Salpi deputato dall'università dei laici di S. Giovanni Rotondo.

Qualche anno dopo, Carlo II, tornato dalla prigionia, con evidenti sensi di gratitudine per la sua benemerita opera di reggente, dona a Gerardo da Parma nell'ambito dell'*Honor*, il casale di S. Quirico.

VIII. Occorre un po' fermare lo sguardo sulle alterne vicende di S. Giovanni Rotondo: vera breccia nel fianco della Badia, aperta inizialmente da Federico II, con relative, mal sanate controversie protrattesi fino al sec. XIV al tempo dei signori Mormile e Carafa.

Fu appunto Federico II a porre in discussione l'assetto giuridico derivante dalla *constitutio dotalitii* guglielmina per quanto riguarda la Badia, a contestare e, quindi, sottrarre parte dei possedimenti passandola al demanio.

Gli angioini restituirono alla Badia i beni confiscati: con S. Giovanni Rotondo, i casali Sala e Fazioli e la quinta parte del pantano di S. Egidio. Ma, nonostante l'iniziale buona volontà regia, da mettersi anche in dubbio per il successivo diverso comportamento dei membri della casa reale, il monastero dovette fare i conti appunto con gli stessi principi, con la diversa feudalità e l'insorgente e mutato atteggiamento delle classi emergenti nell'ambito dei casali. Essi tentavano di ridurre i diritti della Badia soltanto alla baiulazione ed all'elezione dei giudici annuali. Non sappiamo quali trame si ordissero dietro questa fragile facciata di diritti contestati.

Tutti questi si rifanno puntualmente agli stessi motivi di Federico II; anzi, secondo costoro, « S. Giovanni Rotondo sarebbe sorto per volontà di Enrico VI, che vi avrebbe trasferito gli abitanti di Castellaro (Castellan Bizzano o Pirgiano), posto sul monte omonimo sovrastante il nuovo insediamento; questo sarebbe stato poi usurpato dai monaci (o dal conte Matteo di Lesina, che l'avrebbe illegalmente donato al monastero), finché l'imperatore non ne riordinò la reintegrazione al demanio »²¹. Vi deve essere un equivoco appiglio o qualche confusione. Noi sappiamo che il casale di S. Giovanni Rotondo è ben due volte mentovato nel diploma del 1095 dei privilegi e diritti riconosciuti e dalle nuove concessioni fatte da Enrico, conte di Monte S. Angelo e di Lucera²².

Ma i fermenti di inquietudine e di contestazione per S. Giovanni Rotondo non si fermano qui. Quale il vero operato dell'abate del Monastero Leone? Questi, in una inchiesta del 1277 promossa dal principe Carlo, veniva accusato da un teste di aver dato alle fiamme la copia di una sentenza che assegnava al demanio S. Giovanni Rotondo dopo aver corrotto con dodici once d'oro i giudici che custodivano il documento²³.

Intanto, il 23 novembre 1282, da Montefiascone il papa Martino IV ordinava a Gerardo vescovo di Sabina e legato della Sede apostolica di provvedere per la situazione creatasi nel monastero di S. Giovanni in Lamis, il cui convento, non essendosi proceduto dopo la morte dell'abate Leone alla nomina del successore, deplorava i disagi della mancata elezione: « *Sicque dictum monasterium tanto tempore viduatis incomoda deploravit* » (d. 22).

Non abbiamo elementi di prova, ma tutto lascia anche supporre che questo stato di cose, con un'oscura, per noi, rete di intrighi e di interessi, deve pure avere avuto la sua parte nel creare quello stato d'animo di insubordinazione negli abitanti e nel clero di S. Giovanni Rotondo esploso poi nella anzidetta rivolta per la concessione fatta

²¹ P. CORSI, *Il monastero*, cit., p. 140.

²² Cfr. d. 6. Copia ora deperdita, già in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Sala diplomatica; Edizione DEL GIUDICE, *Codice diplomatico*, app. I, pp. XIII-XVIII; PETRUCCI, *Note di diplomatica normanna*, p. 149. Nella *datatio* l'indizione è anticipata secondo il computo bizantino.

²³ E. STHAMER, *Bruchstücke Mittelalterlicher Enqueten aus Unteritalien. Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen*, Berlin 1933, pp. 88-89; cfr. P. CORSI, cit., pp. 140-142.

(o estorta? o imposta?) all'abate Giovanni da Modena dal maresciallo de la Gonesse. Per un parere plausibile occorrerebbe avere dati comparativi in riferimento a un'eventuale presa di posizione o reazione degli abitanti di S. Giovanni Rotondo quando la loro « terra » per la prima volta, come già si è detto, è stata data in locazione vita natural durante a Teobaldo Helamant nel 1273 dall'abate *Parisius*.

Carlo lo Zoppo, dopo una lunga prigionia e laboriose trattative, restituito al trono di Napoli, sulla scia del padre l'8 settembre del 1289, creò suo figlio Carlo Martello milite e gli diede il Principato di Salerno, le contee di Andria, di Manfredonia, di Lesina con l'*Honor Montis Sancti Angeli*. Amministratori dell'*Honor* furono successivamente Pietro Panetterio, Pietro d'Angicurt e Pietro Roland. Pertanto, per interessi diretti, frequenti erano i viaggi di Carlo Martello in Capitanata accompagnato dalla moglie Clemenza.

Tra il febbraio e marzo del 1292 compie un periplo ricognitivo nel Gargano: partendo da Manfredonia, dove si trattenne tre giorni; si recò, via via, a Monte Sant'Angelo, a Vieste, a Peschici, a Rodi, forse a Ischitella, a San Nicandro, ad Apricena ed infine a Foggia, Lucera e Troia. Si potrebbe notare che dall'itinerario predetto è esclusa la badia di S. Giovanni in Lamis col suo casale di S. Marco in Lamis. Una visita volutamente mancata o dovuta ad altri motivi contingenti? È certo che due anni dopo vi sarà una controversia tra la « bella Clemenza » e il monastero di S. Giovanni in Lamis. Clemenza possedeva la masseria e il casale di S. Quirico. Si sa che l'11 novembre del 1291 Carlo Martello a richiesta della moglie concesse l'esportazione, senza il pagamento dei diritti di uscita dal porto di Manfredonia, di 500 salme di frumento e di orzo acquistati da alcuni mercanti nella sua masseria di S. Quirico. Avvenne poi che, nei primi mesi del 1292, Carlo II dispose che il casale di S. Quirico passasse, per sua graziosa donazione, proprio a quel Gerardo da Parma, cardinale e vescovo di Santa Sabina e reggente durante l'interregno; mentre a Clemenza fu dato in cambio il Casale di Candelaro. « Questo casale di Candelaro — scrive M. Schipa — era di fresco ricaduto alla curia per la morte di Amelio de Corban, che avealo tenuto in feudo. Più tardi Clemenza richiedeva il rendimento dei conti da coloro che avean tenuto, sotto la direzione dell'Angicurt, la procurazione di quella sua masseria di S. Quirico e

degli animali che vi si trovavano ». Clemenza ebbe inoltre dal marito nel 1292 una provvisione di 600 once: 400 per i diritti dei pantani di Lesina e di Varano e 200 per le gabelle di Salerno. La costante attenzione di Carlo Martello per i beni di Clemenza si rileva ancora nel 1293 quando fece costruire delle case nel nuovo possedimento di Candelaro²⁴. Un momento critico si ebbe nel 1294 quando un amministratore di Clemenza aveva usurpato terre della Badia. Insorta quindi una controversia tra Clemenza e l'abate di S. Giovanni in Lamis per la restituzione di terre e la definizione dei confini dei due casali di Fazioli e di Candelaro, Carlo II, nel maggio di quell'anno, per definirla promosse un collegio arbitrale di cui facevano parte il vescovo di Canne, il giustiziere di Capitanata Balduini de Corban e il notaio Andrea di S. Severo. Queste autorità arbitrali designate, restituite a chi di spettanza le terre usurpate, apponevano le pietre terminali per dividere definitivamente i confini tra le terre contese²⁵.

Nel giro di un trentennio, tra i secc. XIII e XIV, lunga è la serie di principi e di nobili confinanti o meno, che con la loro aggressiva prepotenza pongono i monaci in un'assillante e disperata situazione, da cui derivò, ci si conceda il termine, una decisione suicida nell'invocare da Clemente V in Avignone l'unione alla badia cistercense di Casanova. Come si è detto, il papa acconsentì con una sua bolla del febbraio 1311, dopo aver ordinato una discussa inchiesta, condotta dal vescovo Giovanni di Civitate nel settembre 1310 e sottoposta a verifica, sempre per volontà del papa, da Guglielmo de Longis cardinale di S. Nicola in carcere Tulliano. Un elenco preciso dei predetti usurpatori lo si ricava dalla deposizione fatta all'inquirente vescovo di Civitate dal teste, Radolfino da Parma, camerario del casale di Fazioli, il quale « interrogato sull'identità di questi nobili e potenti e sui luoghi ove il monastero ha subito spoliazioni

²⁴ Per tutta la questione attinente la presenza di Carlo Martello in Capitanata e i possedimenti di Clemenza nell'ambito dell'*Honor*, cfr. la monografia di M. SCHIPA, *Carlo Martello*, in «Archivio Storico Napoletano», 1889, p. 439 e segg.; 1980, pp. 6 e segg.; v. anche *Per una storia di Manfredonia, note ed appunti di Michele Bellucci*, a cura della «Società di Cultura M. Bellucci», fasc. I, 1980, appunti per gli anni 1289-1294.

²⁵ *Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivium pertinentium*, a cura di A. De Aprea, II, 1, Napoli 1832, pp. 136-38, nn. 3-4; cfr. P. CORSI, *cit.*, pp. 149-150.

(così si legge nel documento), ha affermato che la regina [Maria] o, per essa, i suoi rappresentanti che risiedono in Motta Candelaro hanno occupato una certa parte del tenimento o territorio del monastero sito nei dintorni del casale Fazioli; il signor principe di Taranto inoltre o, per esso, i suoi rappresentanti nella contrada di San Quirico, hanno ugualmente occupato una parte del tenimento del monastero, che è nei pressi del detto casale Fazioli; pure i frati dell'ordine dei Teutoni, che risiedono in Varano, hanno occupato una parte del tenimento vicino al casale Fazioli; inoltre il signor Carlo da Raiano, un tempo signore di Rignano, e i suoi rappresentanti in Rignano, hanno occupato una parte del tenimento del monastero nei pressi del casale di San Marco, pure del monastero, e i suoi eredi l'occupano tuttora; ancora, il fu Estandardo e i suoi rappresentanti in Casalnuovo hanno occupato una parte del tenimento di un casale in rovina, pure del monastero, detto Salsola e un'altra parte del tenimento presso il casale di Sala, pure esso del monastero e in rovina, che gli eredi occupano ancora oggi; inoltre Giovanni da Sura e suoi rappresentanti in Sant'Eleuterio ugualmente occupano terre presso il detto casale di Sala, insieme ad altri nobili potenti dei dintorni del monastero » (d. 40).

IX. A conferma delle ristrettezze economiche e delle crescenti angustie morali e spirituali nell'interno del monastero, per brevità si accenna ad altre alienazioni o locazioni a cui la Badia fu costretta.

Casone, 22 luglio 1286. L'abate Giovanni da Modena concede in locazione a Bartolomeo di Giacomo di Casone, vita natural durante, un appezzamento di terra sito nello stesso agro di Casone presso Rignano Garganico, dietro pagamento di un determinato canone annuo (d. 28). Il 1 gennaio 1293 un appezzamento di terra, sempre di Casone presso Rignano Garganico, è concesso in locazione, vita natural durante, a Giovanni Stelluto sempre dietro pagamento di un determinato canone annuo; e il 4 novembre 1296 ancora un appezzamento di terra di Casone è concesso in locazione, vita natural durante, ai fratelli Guglielmo e Filippo di Antenore (dd. 30-31).

Inoltre il 16 novembre 1289 il monastero concede in locazione a Simeone abate della chiesa di S. Adoeno di Bisceglie i frutti e i proventi della chiesa di S. Silvestro, sita nei pressi di Bisceglie

per cinque anni, « *pro tarenis auri sex ponderis generalis* » (d. 29).

Il 15 febbraio 1307, un intraprendente monaco, il decano Mattiotto e il procuratore delegato dal monastero, l'abate Giovanni di S. Severo arcidiacono di Lucera, concedono in locazione a Roberto d'Aunay, signore di Teano, Caleno e Caramanico, vita natural durante, il casale Sala di proprietà del monastero stesso, con tutti i diritti e le pertinenze ad esso spettanti, nonché altri possedimenti a qualsivoglia persona. L'ampia delega concessa dal decano Mattiotto e dall'abate al procuratore Giovanni di S. Severo ha tutta l'aria di una svendita fallimentare. Tuttavia al tempo dell'inchiesta del vescovo di Civitate e della conseguente bolla clementina dell'unione del Monastero a Casanova, la badia di S. Giovanni in Lamis « era ancora indubbiamente uno dei più potenti della Capitanata: nel 1310 appunto, il suo reddito era computato in 250 once d'oro, cifra ben più alta di quelle computate per altri monasteri della stessa zona »²⁶.

Tristi però dovevano essere le condizioni del monastero soprattutto nel periodo dell'istituto della commendatura; starebbero a dimostrarlo le inchieste promosse dai papi Avignonesi: da Giovanni XXII nel 1328 (d. 72); da Benedetto XII nel 1340 (d. 73); da Clemente VI nel 1342 (d. 78); mentre i monaci invocavano la protezione per i loro beni rimasti al principe Filippo di Taranto nel 1361 (d. 88) e al papa Urbano V nel 1363 (d. 89).

X. Le generalizzate locazioni di « possedimenti a qualsivoglia persona », che hanno tutta l'aria di una furiosa liquidazione dei beni del monastero da parte dei monaci messi alla disperazione da potenti aggressori, hanno qualche analogia con la situazione venutasi a creare durante lo scisma d'Occidente. L'operato dell'antipapa Clemente VII, con l'avallo della regina Giovanna I, ha tutta l'aria di una precipitosa e interessata alienazione.

Appena eletto, da Fondi, il 5 gennaio 1379, « Clemente concede a Bertrando Raffin, chierico della Camera apostolica, la facoltà di alienare sotto qualsiasi forma e di vendere a favore della Chiesa romana i possedimenti e le pertinenze ad essa spettanti, nonché le chiese e i monasteri il cui valore sia inferiore alle cento once d'oro, al fine di difendere tutti i suddetti beni dalle rapine e dai

²⁶ *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-Lucania-Calabria*, a cura di D. Vendola, Città del Vaticano 1939, p. 6 n. 51; cfr. P. CORSI, *cit.*, p. 147.

danni perpetrati dai nemici della Chiesa romana » (d. 99). Non diversamente quindi dal decano Mattiotto, nel 1307 in gara con gli angioini, spadroneggianti ormai in Capitanata; da Giovanni XXII con suo programma interessatamente revisionistico nel 1318 e in contrasto vincente coi cistercensi di Casanova nel 1320; l'animoso e intraprendente Roberto di Ginevra; eletto papa in Fondi, sollecita dai suoi amministratori una precipitosa liquidazione, almeno dei beni riguardanti il casale di Fazioli di proprietà della nostra Badia.

Pertanto Bertrando Raffin, vescovo eletto di Rodez, in seguito al predetto mandato, in Napoli, il 26 gennaio 1379 (d. 100), stipula un regolare contratto di vendita del casale Fazioli del monastero di S. Giovanni in Lamis, insieme con tutti i diritti e le pertinenze connessi, per 4000 fiorini d'oro in favore dei nobili fratelli Cubello e Florio de Florio da Manfredonia già locatari dello stesso casale. Il 23 marzo (d. 101) da Fondi, Clemente VII conferma tale vendita compiuta da Bertrando Raffin, e il 30 marzo (d. 102) ne informa l'abate e il convento di S. Giovanni in Lamis.

L'atto di vendita, e quindi di vera e propria alienazione definitiva del casale Fazioli coi suoi tenimenti, può destare particolare interesse per un'eloquente premessa, fatta includere dal nunzio apostolico Bertrando Raffin, che si vorrebbe dire gratuita o per lo meno superflua in uno strumento notarile: vi è una dichiarazione di squallida miseria a cui si è ridotta la Curia e un'altra esplicitamente ideologica riferita alla « rovinosa calamità » dello scisma. Parrebbe un guizzo di scrupolo che condizionerebbe questa « forzata » e precipitosa alienazione di un bene badiale. Rispecchia comunque essa il particolare clima drammatico instauratosi nell'ambito della Chiesa e quella conturbante temperie determinatasi al vertice di essa dalla rivalità di due potenti ed energici avversari. Per uno sguardo più attento e diretto si riporta il brano che interessa. Riunitisi in Castel dell'Ovo presso Napoli, il 26 gennaio 1379, Bertrando Raffin quale procuratore di Clemente VII e l'acquirente Florio de Florio da Manfredonia per suo conto e per il fratello Cubello, alla presenza del giudice Blasio Mordente de Dono, il notaio Petrillo di Americo da Napoli registra: « *Idem dominus Bertrandus asseruit coram nobis presente et adiente dicto Florio nominibus quibus supra, quod laborante noviter Camera apostolica maxima pecunia paritate ac causa sancte romane matris Ecclesie sub discriminose sortis eventibus fluctuante satagentibus presertim nonnullis filiis pravitatum in*

dictam romanam Ecclesiam alma matre fidei orthodoxe non sine gravi scandalo et prevaricatione multorum inducere erroneam fidei catholice scissionem ac ecclesias, provincias, terras, castra, civitates et bona alia dicte Ecclesie et Sedis apostolice invadere et temerariis ausibus occupare, ovesque dominicas a summi pastoris uberibus falsis eorum suggestionibus scismatice segregare, per quod sanctissimo in Christo patre et clementissimo domino nostro domino Clemente divina providentia papa septimo de grege sibi credito et statu dicte Ecclesie tam dominico quam paterno more sollicito ac querente solercius per oportunas et accomodas vias pregrandibus suis et Ecclesie iamdicte negociis et dispositionibus oportune succurrere et tantis malis et discriminibus tendentibus ac perturbationem status Ecclesie et religionis, humanam perniciem, scisma et detrimentum fidei congruis remediis obviare, dum de facultatibus dicte apostolice Camere totaliter iam exhauste eidem domino nostro spes aliqua non suspectaret, viis omnibus exqui sitis nullum aliud remedium se offerret. Providit idem dominus noster papa Clemens de consilio reverendissimorum in Christo patrum et dominorum nostrorum dominorum dicte sancte romane Ecclesie cardinalium ad subveniendum necessitatibus imminutibus supradictis in regno Sicilie undecumque invenire pecunias per distractiones, venditiones et alienationes ac concessionem in emphyteosim sive ad censum annuum, imperpetuum vel ad tempus, civitatum, villarum, castrorum, arcium et locorum aliorum nec non domorum censuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum etiam prophanorum tam ad Ecclesiam romanam etiam ad quascumque alias ecclesias, prelatos et rectores quarumlibet ecclesiarum ipsarum secularium vel regularium, exemptarum vel non exemptarum, pertinentium quoquo modo dummodo quod de redditibus seu annuis proventibus unius ecclesie seu monasterii ultra valorem annui redditus unciarum centum non alienetur, distrabatur sive in emphyteosim vel ad censum aut aliter exinde concedatur » (d. 100).

Senonché — sembrerà un macabro « per finire » di questo racconto sulle squallide vicende della Badia nel periodo angioino — Clemente VII, sette anni dopo, da Avignone, concede di bel nuovo in feudo al milite Capritanese, Nicolò Artuère, lo stesso casale Fazioli, insieme con tutti i beni e pertinenze, con « la facultà di provvedere agli abitanti del detto casale, di esercitare la giustizia, e di governare secondo le disposizioni della Sede apostolica, e lo

invita a prestare il dovuto giuramento di fedeltà nelle mani del suo camerario Francesco vescovo di Grenoble » (d. 103).

Qui è da rilevare che quanto Clemente VII aveva già venduto nel 1379 ai fratelli de Florio di Manfredonia per 4.000 fiorini d'oro, sette anni dopo viene concesso in locazione per un annuo censo di appena sei fiorini d'oro. Disinvoltura nel vendere, rilocare, svendere e svalutare di questo Clemente VII, ossia dello « zoppo Roberto di Ginevra » capo militare nella guerra degli Otto Santi e implacabile promotore nel 1377 in Cesena di una grossa strage di un popolo in rivolta, ferocemente vessato dalle sue soldataglie.

PASQUALE SOCCIO